

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

*(Parere ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 novembre 2024)**



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D114/24

Roma, 18 novembre 2024

Caro Presidente,

trasmetto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## Relazione Illustrativa

Le novelle contenute nell'articolo 1 del provvedimento recepiscono una serie di modifiche normative, intervenute nel tempo, al testo del D.P.C.M. n. 159 del 2013 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), da ora in poi Regolamento ISEE. Tutte le modifiche apportate a tale regolamento sono state introdotte da leggi ordinarie, che contenevano una apposita clausola di efficacia delle stesse. Era stato previsto, infatti, che nelle more dell'adozione delle modifiche al suddetto regolamento, l'efficacia delle disposizioni normative sarebbe cessata dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al regolamento, in risposta alla primaria esigenza di sistematicità dell'ordinamento. Pur sancendo dei termini per il recepimento delle innovazioni normative nel c.d. Regolamento ISEE, fino ad oggi non si è proceduto ad aggiornare il testo del regolamento. A seguito dell'introduzione della previsione della legge di bilancio 2024 relativa all'esclusione dei titoli di Stato nella determinazione dell'ISEE, è stato dato un definitivo impulso all'aggiornamento del regolamento ISEE.

Esaminando nel dettaglio le modifiche, si osserva come molte siano meramente di drafting in quanto necessarie a coordinare, con rinvii, gli articoli "novellati" con quelli non oggetto di aggiornamento.

Con la novella di cui alla lettera a), si introduce la lettera n-bis, al comma 1 dell'articolo 1 del regolamento ISEE, completando le definizioni ivi contenute, in ragione della nuova tipologia di dichiarazione sostitutiva unica in modalità precompilata introdotta ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 2-bis del d.lgs. n. 147 del 2017. Tale nuova modalità di presentazione, prevista dal 1° luglio 2023 come prioritaria rispetto a quella ordinaria, è stata introdotta al fine di semplificare gli adempimenti ed al contempo di migliorare la fedeltà delle dichiarazioni (cfr. comma 2-bis dell'articolo 10 citato).

La lettera b) interviene sui vari commi dell'articolo 3 che reca la disciplina del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

Nello specifico, la lettera b), ai numeri 1) e 2), modifica le lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3) del regolamento ISEE adeguando i riferimenti normativi agli articoli del codice di procedura civile in materia di separazione consensuale, novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Gli articoli 708 e 711 c.p.c. sono stati, infatti, abrogati dalla suddetta riforma. La disciplina della separazione giudiziale e delle ordinanze temporanee è oggi disciplinata rispettivamente dagli artt. 473-bis.22 e 473-bis.51.

La lettera c) incide, invece sull'articolo 4, che riguarda il calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale. Con l'integrazione di cui alla lettera f) si recepisce la previsione di cui all'articolo 2-sexies del d.l. n. 42 del 2016, convertito nella legge n. 89 del 2016 che ha escluso dai redditi rilevanti ai fini ISEE i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari esenti ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.

In recepimento della medesima previsione normativa di cui all'articolo 2-sexies, i numeri 2) e 3) della lettera c), rispettivamente:

- viene riformulato il comma 4 in quanto ha abrogato le detrazioni e le franchigie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 4 dell'articolo 4 del DPCM;
- viene modificato il comma 5 contenente la disciplina della neutralizzazione del trattamento percepito ai fini del mantenimento dello stesso (a modifica del comma 5 dell'art. 4 del DPCM).



La lettera d) aggiorna l'articolo 5 rubricato Indicatore della situazione patrimoniale recependo il disposto degli articoli 10, commi 4 e 6 del D.lgs. n. 147 del 2017 e dell'articolo 1, commi 183-185, della legge n. 213 del 2023.

I numeri 2) e 3) della lettera d) modificano l'anno di riferimento dei patrimoni immobiliari considerati per il calcolo dell'indicatore, puntando al secondo anno precedente per recepire il disposto dell'articolo 10, comma 4 del D.lgs. n. 147 del 2017.

Il numero 4) della lettera d) modifica l'anno di riferimento dei patrimoni mobiliari considerati per il calcolo dell'indicatore, puntando al secondo anno precedente per recepire il disposto dell'articolo 10, comma 4 del d.lgs. n. 147 del 2017.

La disposizione di cui al numero 5) che introduce il comma 4-*bis* all'articolo 5, opportunamente declinato ai fini applicativi in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 183 a 185 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, laddove escludono ai fini del calcolo dell'Isee, fino al valore complessivo di 50.000 euro, oltre ai titoli di stato, i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato per la determinazione del patrimonio mobiliare. A quest'ultimo riguardo, la formulazione, che prevede l'esclusione, ai fini del calcolo in questione, "*dei buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale*", tiene conto dei prodotti di raccolta del risparmio destinati al pubblico *retail*, con esclusione, pertanto, (i) di quelli destinati ad investitori istituzionali – che sono da considerarsi prodotti di investimento e non prodotti di raccolta del risparmio – e (ii) di quelli indiretti tramite fondi non posseduti direttamente da uno o più componenti del nucleo familiare cui l'isee si riferisce, il cui ammontare sia coperto (interamente) dalla garanzia dello Stato. Tale necessaria declinazione operativa è volta altresì a consentire un'applicazione coerente e uniforme e a evitare l'insorgere di dubbi interpretativi in ordine alla perimetrazione degli interventi.

L'abrogazione di cui alla lettera e) è necessaria per coordinare il testo con la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 4, del regolamento ISEE.

La lettera f) riformula, sostituendolo, l'articolo 9 rubricato «ISEE corrente» la cui disciplina è stata modificata dai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017: è stato innalzato il periodo di validità a sei mesi ed ampliate le fattispecie in cui può essere richiesto; è stato altresì esteso l'ambito di applicazione dello strumento anche alle variazioni dell'indicatore della situazione patrimoniale. Tale ultima disciplina è stata attuata dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 5 luglio 2021 cui si rinvia anche per la disciplina dei controlli.

La lettera g) aggiorna l'articolo 10 rubricato «Dichiarazione Sostitutiva Unica» recependo le previsioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 147 del 2017, prevedendo che il periodo di validità della DSU decorre dal momento di presentazione della stessa fino al 31 dicembre. Inoltre, introduce il comma 6-bis all'articolo 10, che disciplina la DSU precompilata rinviando al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147. Le abrogazioni ivi contenute sono state previste per coordinare l'articolo 10 con le altre norme modificate a seguito dell'aggiornamento.

La lettera h) abroga i primi due commi dell'articolo 13 del regolamento ISEE in quanto l'assegno al nucleo familiari con almeno tre figli è stato abrogato dall'introduzione dell'Assegno Unico e Universale. Inoltre, aggiorna il valore della soglia ISEE per l'accesso all'assegno di maternità dei Comuni di cui all'articolo 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, con quella definita per il 2024 tramite



il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024.

La lettera i) modifica l'articolo 14 prevedendo una disciplina transitoria di validità delle attestazioni ISEE già rilasciate che restano valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al presente decreto.

La lettera l) introduce nell'allegato 1 al regolamento ISEE, relativo alla scala di equivalenza ISEE, la lett. d) concernente la maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, come prevista dall'articolo 2-sexies del D.L. n. 42 del 2016.

Sul provvedimento è stata inviata al DAGL la richiesta di esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

### **Relazione tecnica**

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 sono volte a dare attuazione alle diverse norme contenute in disposizioni legislative adottate nel corso degli anni:

- articolo 2-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito dalla legge n. 89 del 2016;
- articolo 10 del d.lgs. n. 147 del 2017;
- l'articolo 1, commi 183-185, della legge n. 213 del 2023.

Le disposizioni introdotte nello schema di regolamento sono, pertanto, già in vigore e sono state attuate con successivi Decreti Ministeriali (9 agosto 2019 in materia di DSU precompilata e 5 luglio 2021 in tema di modalità estensive dell'ISEE corrente). Per tale motivo dall'introduzione delle stesse non derivano, dunque, nuovi o maggiori oneri in quanto la copertura degli stessi è indicata nelle diverse norme primarie.

In particolare, la modifica di cui alla lettera d) numero 5), che introduce il comma 4-bis all'articolo 5 del regolamento ISEE disposizione, è volta a dare attuazione alle norme di cui ai commi da 183 a 185 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nei termini già illustrati nella relazione illustrativa. Tali previsioni producono l'effetto di far diminuire il valore dell'Isee con conseguenze in termini di maggiori spese per prestazioni legate alla prova dei mezzi misurata attraverso l'ISEE, il cui accesso o entità sia regolato attraverso soglie prefissate.

La maggior parte delle prestazioni legate alla prova dei mezzi prevedono livelli di Isee decisamente contenuti e tali da considerare trascurabile l'effetto di riduzione dell'Isee per effetto dell'esclusione dei titoli di stato dal patrimonio. In tali casi l'effetto in termini di finanza pubblica è da considerarsi trascurabile. Diversamente, per l'assegno unico, considerata l'universalità della prestazione e la granularità delle classi di Isee cui corrispondono livelli di prestazioni diverse, si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Dagli archivi amministrativi si rileva che l'effetto dell'esclusione dal patrimonio di tali investimenti ha un peso irrilevante per valori di Isee bassi, che cresce al crescere dell'Isee; tuttavia, il peso stimato risulta contenuto e mediamente quasi dello 0,7% con incidenza in media sull'importo della prestazione dello 0,23%. Si determina quindi una maggior spesa per la prestazione pari a circa 44 milioni di euro annui, in relazione alla quale è stato incrementato, in sede di legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) lo stanziamento di cui all'articolo



6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Tale incremento di stanziamento ha trovato copertura finanziaria nell'ambito della medesima legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Con riguardo all'intervento in esame va inoltre rilevato che, in assenza di una revisione verso il basso delle soglie ISEE di accesso alle singole prestazioni, le summenzionate disposizioni comportano maggiori oneri anche in relazione alle altre e differenti prestazioni agevolate erogate dai diversi livelli di governo, laddove il richiamato comma 185 dell'articolo 1, legge n. 213 del 2023 stanziava nuove risorse limitatamente alla prestazione dell'Assegno unico e universale per figli a carico.

A tal fine, si rileva che l'articolo 14, comma 2 del Regolamento ISEE demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, degli atti anche normativi necessari alla erogazione delle prestazioni sulla base dell'indicatore calcolato secondo le modalità di cui al presente decreto, inclusa quindi la definizione di nuove soglie ISEE, individuate nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Ne consegue, pertanto, che dalle complessive modifiche in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 esplicita la specifica clausola di invarianza finanziaria la cui effettività discende da quanto sopra esposto.



Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).»

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

**VISTO** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» e, in particolare, l'articolo 74 in materia di assegno di maternità di base;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 5 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE;

**VISTO** il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca» e, in particolare, l'articolo 2-*sexies* il quale apporta modifiche al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti nelle more dell'adozione delle opportune modifiche regolamentari alla normativa vigente;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, che, all'articolo 10, comma 2, ha disposto la abrogazione dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 in materia di Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;



**VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà» e, in particolare, l'articolo 10 il quale disciplina l'ISEE precompilato e l'aggiornamento della situazione economica;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 183 a 185, il quale stabilisce che si provveda mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a escludere i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo assistito dalla garanzia dello Stato dal calcolo dell'ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, recante «Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente» pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021;

**VISTO** il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 407 del 13 dicembre 2023, con il quale è stato approvato il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché le relative istruzioni per la compilazione vigenti a far data dal 1° gennaio 2024;

**ACQUISITO** il parere del Garante per la protezione dei dati personali, n. 290, del 9 maggio 2024, in data 24 maggio 2024;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 27 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del ... e del ...;

**ACQUISITO** il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



## ADOTTA

il seguente regolamento:

### ART. 1

#### *Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

«n- bis) «DSU precompilata»: Dichiarazione sostitutiva unica resa disponibile al dichiarante ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, finalizzata al rilascio dell'ISEE;»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, alla lettera a) le parole: «711» sono sostituite dalle seguenti: «473-bis.51»;

2) al comma 3, alla lettera b) le parole: «708» sono sostituite dalle seguenti: «473-bis.22»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.»;



3) al comma 5, le parole: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: «nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis»;

2) al comma 2, al primo e al secondo periodo, le parole: «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente»;

3) al comma 3, le parole: «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente»;

4) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Il patrimonio mobiliare è costituito» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4-bis,» e le parole «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente»;

5) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro.»;

e) all'articolo 6, comma 3, la lettera a) è abrogata;

f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *ISEE corrente.* -

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del presente articolo.

2. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

a) una variazione della situazione lavorativa di cui ai seguenti numeri:



1) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

2) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno centoventi giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

3) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;

b) una variazione superiore al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4;

c) l'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f).

3. Le variazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2 devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria, di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente.

4. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 2, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione, esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), numero 1) e lettera c), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per sei i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.



6. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 2, i redditi e i trattamenti di cui al comma 4, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

7 Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 6.

8. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 2, nonché le componenti reddituali aggiornate di cui al comma 4.

9. L'ISEE corrente contenente la variazione della sola situazione reddituale, calcolato ai sensi dei commi 4 e 6, ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

10. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l'ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20 per cento rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni di cui al presente comma, fermi restando l'indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

11. L'ISEE corrente, calcolato secondo le modalità di cui al comma 10, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni. Laddove, ricorrendo le condizioni per l'aggiornamento contestuale sia della componente reddituale dell'ISEE corrente sia della componente patrimoniale ai sensi del presente articolo, vengano aggiornate ambedue le componenti, l'ISEE corrente ha comunque validità fino, e non oltre, al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.



12. Laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.

13. Le modalità dei controlli relativi all'ISEE corrente sono disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021.»;

g) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole: «al 15 gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al successivo 31 dicembre»;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. La presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.»;

3) al comma 7, lettera i) le parole: «, lettera a)» sono soppresse;

4) al comma 7, la lettera l) è abrogata;

h) all'articolo 13:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 3, le parole: «dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13 euro».

i) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: «alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «restano valide



ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al presente decreto.»;

2) il comma 3 è abrogato;

1) all'Allegato 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.».

## **ART. 2**

### ***Disposizioni finanziarie***

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Pertanto, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



6.3-16.3 | 2024 | 14



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e  
legislativi

E p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

**Oggetto:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, si richiede l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, per le motivazioni di seguito riportate. Il provvedimento in oggetto è finalizzato a recepire nel testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", una serie di modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni e introdotte attraverso una serie di disposizioni di leggi ordinarie.

Il presente schema di decreto, che si compone di soli due articoli, ha la finalità di riordinare la normativa e di accogliere e ricomporre nuovamente la disciplina dell'ISEE nel testo regolamentare adottato nel 2013 e attualmente vigente in materia.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 sono volte ad aggiornare il testo del decreto n. 159 del 2013 con le diverse norme contenute nelle seguenti disposizioni normative, adottate nel corso degli anni:

- l'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito dalla legge n. 89 del 2016;
- l'articolo 10 del d.lgs. n. 147 del 2017;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2021;
- l'articolo 1, commi 183-185, della legge n. 213 del 2023.

In particolare, con il provvedimento in esame si recepisce, relativamente al calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale, l'intervento normativo del 2016, che esclude dai redditi rilevanti ai fini ISEE i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari esenti ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità.

Gli ulteriori aggiornamenti, relativi all'anno di riferimento dei patrimoni immobiliari e mobiliari considerati per il calcolo dell'Indicatore della situazione patrimoniale, alla disciplina dell'ISEE corrente, nonché a quella relativa alla Dichiarazione Sostitutiva Unica, sono necessari al fine di coordinare le disposizioni del regolamento con specifici interventi normativi in materia.

L'articolo 2 contiene la previsione che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dunque, la portata innovativa del provvedimento in esame è circoscritta all'aggiornamento del regolamento vigente in materia di ISEE, attraverso l'inserimento nel testo originale di norme vigenti in materia e di aggiornamenti nei richiami normativi. Lo schema di decreto in oggetto non determina, infatti, impatti differenziali rispetto a quelli derivanti dalle norme in materia di ISEE già vigenti. Inoltre, la platea dei destinatari dell'intervento è sostanzialmente la stessa rispetto a quella relativa alle norme che hanno già introdotto le disposizioni meramente riprodotte nel testo dello schema di regolamento.

Ne consegue che l'impatto del decreto è limitato all'aggiornamento normativo, non ha incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato e non determina oneri a carico della finanza pubblica, né costi di adeguamento.

Pertanto, si chiede l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPCM n. 169 del 2017.

VISTO

DI Capo DAGL

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Avvocato Giuseppe Zuccaro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Ufficio Legislativo

Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 - Roma  
Tel.: +39.0648161753  
Fax: +39.0648161476

E-mail: ufficiolegis@lavoro.gov.it  
PEC: ufficiolegislativo@lavoro.gov.it

## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

**Provvedimento:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”.

**Amministrazione proponente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L’intervento normativo in esame è finalizzato a recepire nell’ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”, una serie di modifiche normative apportate - nel corso degli ultimi anni e mediante alcune disposizioni contenute in leggi ordinarie - alla disciplina in materia di ISEE originariamente contenuta nel suddetto decreto.

Le modifiche apportate al regolamento appena citato sono state introdotte, infatti, attraverso una serie di disposizioni di legge, che contenevano un’apposita clausola di efficacia, secondo la quale la norma modificativa sarebbe rimasta vigente sino al giorno successivo all’entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al D.P.C.M. n. 159 del 2013.

L’esigenza di procedere ad una modifica organica e puntuale del prefato regolamento è divenuta ancora più urgente a seguito dell’introduzione, nella legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi 183-185, (c.d. legge di bilancio 2024), della previsione dell’esclusione dei titoli di Stato nella determinazione dell’ISEE.

Il comma 183, articolo 1, della legge di bilancio 2024, in particolare, ha previsto che nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vengano esclusi i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, oltre che i prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino al valore complessivo di 50.000 euro.

Ma circostanza ancora più rilevante, ai fini dell’analisi dell’intervento normativo in esame, al successivo comma 184 è stato previsto che l’attuazione della disposizione di esclusione dei titoli di Stato dall’ISEE debba avvenire mediante aggiornamento del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159, regolamento di revisione dell’Indicatore, previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), cd. “Salva Italia”.

Il decreto in esame, che si compone di soli due articoli, ha, pertanto, la finalità di riordinare la normativa e di accogliere e ricomporre nuovamente la disciplina dell’ISEE nel testo regolamentare adottato nel 2013 e attualmente vigente in materia.

Il provvedimento recepisce, oltre alle disposizioni contenute nella c.d. legge di bilancio 2024, le modifiche introdotte con l’intervento normativo del 2016 in materia di determinazione del calcolo dell’ISEE, gli ulteriori aggiornamenti relativi all’anno di riferimento dei patrimoni immobiliari e mobiliari considerati per il calcolo dell’Indicatore della situazione patrimoniale, la disciplina dell’ISEE corrente, nonché quella relativa alla Dichiarazione Sostitutiva Unica.

L’intervento si pone, pertanto, in linea con il programma di governo e, in particolare, con gli interventi programmati sia nell’ambito delle politiche per il sostegno alla famiglia e alla natalità che, in quello della semplificazione normativa. Come sin qui evidenziato, infatti, l’intervento normativo in esame vuole dare attuazione o rendere organiche misure più favorevoli ai cittadini nella determinazione

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), mediante il riassetto della normativa di settore e riconducendo nuovamente la disciplina dell'ISEE nel testo regolamentare adottato nel 2013.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nel quale si inseriscono le disposizioni del decreto, è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, venissero rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE. Più nello specifico, la disposizione appena richiamata ha previsto una riforma strutturale dell'ISEE per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, e quindi migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni. La norma ha indicato i criteri di revisione dell'indicatore per migliorare la selettività dell'indicatore; valorizzare maggiormente la componente patrimoniale; introdurre una nozione di "reddito disponibile", includendo anche le somme esenti da imposta; considerare i carichi familiari (famiglie con minorenni e con persone con disabilità); differenziare l'indicatore per diverse prestazioni (minorenni, università, sociosanitarie) e rafforzare il sistema dei controlli;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto, e all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE*”, adottato in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante “*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che all'articolo 2-sexies apporta modifiche al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone

con disabilità o non autosufficienti nelle more dell'adozione delle opportune modifiche regolamentari alla normativa vigente;

- decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*”, che all'articolo 10 disciplina l'ISEE precompilato e l'aggiornamento della situazione economica;
- decreto-legge n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita, convertito con legge n. 58/2019), che all'articolo 4-*sexies* interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo n.147/2017, modificando la durata e validità della DSU e conseguentemente dell'ISEE, stabilendo, in particolare, che dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità che decorre dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre.
- decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante “*Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico*”, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, che, all'articolo 10, comma 2, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 in materia di Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi da 183 a 185, i quali sono diretti ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il Regolamento in esame, fonte di natura secondaria, incide sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”, anch'esso fonte di natura secondaria.

In particolare:

- ✓ All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n) è aggiunta la lettera n- *bis*), recante la definizione di «*DSU precompilata*». L'introduzione della nuova definizione si rende necessaria al fine di aggiornare la disciplina oggetto di modifica alla nuova modalità di presentazione dell'ISEE, prevista dal 1° luglio 2023 come prioritaria rispetto a quella ordinaria, e introdotta al fine di semplificare gli adempimenti ed al contempo di migliorare la fedeltà delle dichiarazioni;
- ✓ All'articolo 3, comma 3, alla lettera a), le parole “711” sono sostituite con le parole “473-*bis.51*” e alla lettera b) le parole “708” sono sostituite con le parole “473-*bis.22*”. La modifica si è resa necessaria per adeguare i riferimenti normativi agli articoli del codice di procedura civile in materia di separazione consensuale, novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Gli articoli 708 e 711 c.p.c. sono stati, infatti, abrogati dalla suddetta riforma;
- ✓ All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
  - al comma 2, lettera f), dopo le parole «*laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)*» sono aggiunte le seguenti: «, *esclusi i trattamenti percepiti in ragione*

della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF»;

- il comma 4 è sostituito dal seguente: «Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.»;

- al comma 5, le parole «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza».

Le modifiche recepiscono la previsione di cui all'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito dalla legge n. 89 del 2016, che ha escluso dai redditi rilevanti ai fini ISEE i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari esenti ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità.

✓ all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole «nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «,fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis»;

- al comma 2, al primo e al secondo periodo, le parole «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente»;

- al comma 3, le parole «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente»;

- al comma 4, primo periodo, dopo le parole «Il patrimonio mobiliare è costituito» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4-bis,» e le parole «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente»;

- dopo il comma 4, è aggiunto il comma «4-bis. Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro.».

Le modifiche recepiscono il disposto degli articoli 10, commi 4 e 6 del D.lgs. n. 147 del 2017 e dell'articolo 1, commi 183-185, della legge n. 213 del 2023;

✓ All'articolo 6, comma 3, la lettera a) è soppressa al fine di coordinare il testo con la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 4, del regolamento ISEE;

✓ L'articolo 9 è integralmente sostituito in quanto la disciplina è stata modificata dai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017;

✓ All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole *«fino al 15 gennaio dell'anno successivo»* sono sostituite dalle seguenti: *«fino al successivo 31 dicembre»*;
- dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: *«6-bis. La presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.»*;
- al comma 7, lettera i) le parole *« lettera a)»* sono soppresse;
- al comma 7, la lettera l) è soppressa.

La disposizione viene aggiornata al fine di recepire le previsioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 147 del 2017. Inoltre, in merito alla disciplina della DSU precompilata, viene effettuato un rinvio al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 agosto 2019 attuativo dello stesso articolo 10 del d.lgs. n. 147 del 2017.

✓ all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

- i commi 1 e 2 sono soppressi;
- al comma 3, le parole *«dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati»* sono sostituite dalle seguenti: *«dal 1° gennaio 2024 è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13»*.

La disposizione è stata novellata con la soppressione dei primi due commi in quanto l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli è stato abrogato dall'introduzione dell'Assegno Unico e Universale. Inoltre, è aggiornato il valore della soglia ISEE per l'accesso all'assegno di maternità dei Comuni di cui all'articolo 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, con quella definita per il 2024 tramite il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024.

✓ All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche, al fine di prevedere una disciplina transitoria di validità delle attestazioni ISEE già rilasciate:

- al comma 1 le parole *«alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.»* sono sostituite dalle seguenti: *«restano valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al presente decreto.»*;
- il comma 3 è soppresso;

✓ All'Allegato 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: *«d) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.»*

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale, risultando l'intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti, nonché al riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni (articoli 117 e 118, della Costituzione).

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Secondo l'unanime e ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale, la normativa ISEE rientra nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), in quanto tale normativa determina concretamente il livello di accesso alle prestazioni sociali ritenute essenziali. Tale disciplina incide, infatti, nella identificazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, non potendo che rappresentare una materia di generale competenza statale (si vedano in tal senso Sent. Corte Costituzionale n. 297/2012 e, più recentemente, la Sent. Corte Costituzionale n. 91/2020).

La stessa Corte ha, tuttavia, precisato che *“la determinazione dell'ISEE, delle tipologie di prestazioni agevolate, delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni e, quindi, dei LIVEAS incide in modo significativo sulla competenza residuale regionale in materia di ‘servizi sociali’ e, almeno potenzialmente, sulle finanze della Regione, che sopporta l'onere economico di tali servizi”* e che, pertanto, nella determinazione degli stessi deve essere garantita una partecipazione da parte delle Regioni.

Nel caso di specie tale coinvolgimento viene garantito attraverso il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.

L'intervento appare, pertanto, pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall' articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo, fonte secondaria, non contiene rilegificazione di norme delegificate né utilizza strumenti di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza dei progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non sussistono, allo stato, progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento comunitario, risultando l'intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti.

***11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Non vi sono incompatibilità con gli obblighi internazionali.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi sul medesimo o analogo oggetto.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi sul medesimo o analogo oggetto.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non risultano indicazioni al riguardo.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

All'articolo 1, al comma 1, dopo la lettera n) è aggiunto la seguente: "n- bis) «DSU precompilata»: Dichiarazione Sostitutiva Unica resa disponibile al dichiarante ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 finalizzata al rilascio dell'ISEE".

L'introduzione della nuova definizione si rende necessaria al fine di aggiornare la disciplina oggetto di modifica alla nuova modalità di presentazione, prevista dal 1° luglio 2023 come prioritaria rispetto a quella ordinaria, e introdotta al fine di semplificare gli adempimenti ed al contempo di migliorare la fedeltà delle dichiarazioni.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

Da un'analisi delle previsioni contenute nel progetto risulta la correttezza dei riferimenti normativi in esso contenuti.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per aggiornare e coordinare le disposizioni vigenti all'interno del testo di Regolamento n. 159 del 2013, armonizzato con la normativa

attualmente in vigore in materi di ISEE, come è stato puntualmente evidenziato nella Parte I, Punto n. 3 della presente relazione e a cui si fa espresso rinvio.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Le modifiche e le abrogazioni di norme vigenti sono tutte esplicitate nel testo dello schema del provvedimento. Non risultano, pertanto, effetti abrogativi impliciti.

***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non risultano disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi, né alcuna reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

***6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risulta alcuna delega aperta sul medesimo oggetto.

***7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Non è prevista l'adozione di alcun successivo provvedimento attuativo.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non è stato necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione.



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (di seguito, Codice);

VISTO il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm., che all'art. 5, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito, ISEE);

VISTO il d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, adottato in attuazione del menzionato art. 5 del d.l. 201/2011, su cui il Garante ha reso il parere con il provv. n. 361 del 22 novembre 2012 (disponibile sul sito istituzionale [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web n. 2174496);

VISTI i successivi interventi di carattere normativo che hanno inciso sul sistema ISEE tra cui, in particolare, si segnalano:

- il d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 maggio 2016, n. 89, che, all'art. 2-*sexies*, esclude dai redditi rilevanti ai fini ISEE i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari esenti ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché prevede la maggiorazione dello 0,5 della scala di equivalenza ISEE per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- il d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, e ss.mm., che, all'art. 10, introduce la nuova tipologia di Dichiarazione sostitutiva unica (di seguito, DSU) in modalità precompilata e stabilisce la disciplina dell'aggiornamento dei dati ivi presenti;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, concernente le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla

- dichiarazione ISEE precompilata, adottato ai sensi del summenzionato art. 10 del d.lgs. 147/2017, su cui il Garante ha reso il parere con il provv. n. 136 del 20 giugno 2019 (doc. *web* n. 9124390);
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2021, concernente l'individuazione delle modalità estensive dell'ISEE corrente, adottato ai sensi del summenzionato art. 10 del d.lgs. 147/2017, su cui il Garante ha reso il parere con il provv. n. 189 del 13 maggio 2021 (doc. *web* n. 9699649);
  - il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico;
  - il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e ss.mm., che innova la disciplina della separazione giudiziale e delle ordinanze temporanee;
  - la l. 30 dicembre 2023, n. 213, che, all'art. 1, commi 183-185 esclude, per la determinazione del patrimonio mobiliare a fini di ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, titoli di Stato e prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato;
  - il comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2024, concernente la rivalutazione, per l'anno 2024, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità;

VISTA la nota inviata il 19 aprile 2024 dal Ministero dell'economia e delle finanze con cui è stato trasmesso all'Autorità, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *"Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, unitamente alla relazione illustrativa;

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame contiene una serie di novelle al citato d.P.C.M. 159/2013, attuative delle menzionate modifiche normative relative alle modalità di determinazione e ai campi di applicazione dell'ISEE, che assicurano l'aggiornamento e la coerenza del quadro giuridico di riferimento;

RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, in ragione della conformità del predetto quadro giuridico alla disciplina sulla protezione dei dati personali, anche tenuto conto che le modifiche apportate non incidono sulle garanzie assicurate in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in tale ambito, già esaminate dal Garante nei citati pareri;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante

*“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.*

Roma, 9 maggio 2024

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 2012, n. 297, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".**

Rep. atti n. 73/CU del 27 giugno 2024.

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nella seduta del 27 giugno 2024:

**VISTO** l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

**VISTA** la sentenza 19 dicembre 2012, n. 297, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo dell'unico comma dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato d'intesa con la Conferenza unificata;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

**VISTO** l'articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale, nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato;

**VISTO** il comma 184 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo il quale all'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTO** il comma 185 dell'articolo 1 della predetta legge n. 213 del 2023, il quale dispone che, per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 184, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

**VISTA** la nota, acquisita al prot. DAR n. 7459 del 26 aprile 2024, con la quale l'Ufficio legislativo economia del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", ai fini del conseguimento dell'intesa nella sede di questa Conferenza;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 7549 del 29 aprile 2024 con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in argomento alle amministrazioni coinvolte, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica da svolgersi il 7 maggio 2024;

**VISTA** la nota acquisita al prot. DAR n. 9011 del 23 maggio 2024, con la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso una proposta emendativa sullo schema di decreto in argomento, che è stata diramata alle amministrazioni coinvolte con nota prot. DAR n. 9038 del 24 maggio 2024;

**VISTA** la nota acquisita al prot. DAR n. 9327 del 29 maggio 2024, con la quale l'Ufficio legislativo economia del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali sul provvedimento, che è stato diramato in pari data alle amministrazioni interessate, con nota prot. DAR n. 9333;

**VISTA** la nota prot. MEF-GAB n. 25333 del 7 giugno 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9993 e diramata con nota prot. DAR n. 10006, ugualmente in data 7 giugno 2024, a tutte le amministrazioni interessate, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo economia, ha trasmesso osservazioni in riferimento alla proposta emendativa regionale;

**VISTA** la nota prot. M\_LPS n. 5639 dell'11 giugno 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10137, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso osservazioni, che sono state diramate alle amministrazioni interessate, in pari data, con nota prot. DAR n. 10177, con la contestuale convocazione di un'ulteriore riunione tecnica per il giorno 18 giugno 2024;

**CONSIDERATO** che, nel corso della seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI hanno espresso avviso favorevole all'intesa nei termini di cui al documento congiunto consegnato in seduta che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

**CONSIDERATO** che il Viceministro al lavoro e alle politiche sociali ha assentito alla richiesta di avviare un Tavolo tecnico di approfondimento per affrontare la materia, sottolineando che è interesse e anche necessità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lavorare insieme alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali;



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo;

**SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 2012, n. 297, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".


Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli

27/6/2024



24/74/CU02/C8



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE “MODIFICHE AL DECRETO DEL  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 2013, N. 159  
RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE  
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE  
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE  
ISEE”**

*Intesa ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*

**Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata**

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'Anci esprimono l'intesa con la richiesta di impegno al Governo a:

- Istituire con urgenza un tavolo tecnico ad hoc che coinvolga i Ministeri interessati, le Regioni e l'Anci nell'ambito del quale avviare un confronto finalizzato ad una complessiva revisione della normativa, in chiave di una maggiore equità e sostenibilità del sistema ed affrontare anche la questione della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate in ambienti residenziali a ciclo continuativo;
- Recepire nel primo provvedimento legislativo utile le proposte condivise nell'ambito del suddetto tavolo tecnico che non possono essere introdotte tramite una fonte di rango regolamentare.

Roma, 27 giugno 2024

Numero \_\_\_\_/\_\_\_\_ e data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 ottobre 2024

### **NUMERO AFFARE 01276/2024**

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente  
*“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

### **LA SEZIONE**

Vista la nota di trasmissione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 2024 prot. n. 8769, con la quale il Ministero lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.

Premesso.

1. Con nota in data 24 settembre 2024, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. concernente “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”, cui è apposto il bollino della Ragioneria generale dello Stato.

Sono stati trasmessi anche i seguenti documenti: relazione al Ministro firmata dal Capo dell'Ufficio legislativo su cui è apposta una sigla riconducibile al Ministro, un documento recante il bollino dalla Ragioneria generale dello Stato contenente la relazione illustrativa e la relazione tecnica, la richiesta firmata dal medesimo Capo dell'Ufficio legislativo di esenzione dall'AIR, vistata dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la relazione contenente l'analisi tecnico normativa, il parere favorevole espresso in data 9 maggio 2024 dal Garante per la protezione dei dati personali, l'intesa raggiunta nella Conferenza unificata nella seduta del 27 giugno 2024 e il “*formale concerto*” del Ministero dell'economia e delle finanze espresso dal Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro.

Con comunicazione del 25 settembre 2024, tale documentazione è stata integrata con la trasmissione di un testo a fronte del regolamento vigente e di quello per il quale si richiede il parere.

Lo schema è composto dall'art. 1 (“*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*”), che modifica nove articoli e l'allegato 1 del testo vigente, e dall'art. 2 (“*Disposizioni finanziarie*”) che reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari e amministrativi.

Considerato.

2. Preliminarmente, con riferimento al “*formale concerto*” del Ministero

dell'economia e delle finanze espresso dal Capo di Gabinetto *“d’ordine”* del Ministro, si rileva, in continuità con l’orientamento della Sezione, la giuridica inadeguatezza del frequente ricorso nella prassi a tali formule (cfr. Cons. Stato, parere 4 aprile 2024, n. 446, parere 12 settembre 2024, n. 1216). Esse, con la qualificazione “formale”, conferiscono all’atto *“concerto”* un tenore sostanzialmente abdicativo rispetto al potere attribuito dalla fonte di rango primario (nella specie l’art. 5 del decreto-legge n. 201/2011) all’autorità politica; mentre, con la formula *“d’ordine”*, comportano uno spostamento dello stesso potere dal Ministro competente al soggetto che ha sottoscritto il medesimo atto; il quale, come sempre chiarito nei citati pareri, per eseguire *“l’ordine”*, dovrebbe avere un’autonoma competenza, sia pur subordinata, condivisa con l’ordinante nell’ambito della medesima attribuzione; il che non è, trattandosi di esclusiva attribuzione (appunto in quanto di livello normativo) propria e personale del Ministro; sicché si è costantemente invitato all’uso della formula della delega.

Sul punto si è recentemente espressa la Sezione, con il parere n. 1282/2024, evidenziando che il Ministro è abilitato a fare ricorso alla *“delega interorganica di firma”* nel caso in cui si *“intenda conferire ad un organo di staff, dotato di adeguate competenze normativamente predeterminate, il relativo adempimento formale”*. Ciò *“plausibilmente in ragione della connotazione spiccatamente tecnica, ratione materiae, della interlocuzione tra le autorità concertanti, tale da attenuare o diluire (senza nondimeno mai elidere, trattandosi di procedimento normativo) il tratto di politicità della determinazione codecisionale”*. Una tale delega non comporta un generico e indeterminato trasferimento di attribuzioni, bensì *“una determinazione volitiva ad un tempo formale (e, come tale, documentata), specifica (id est: circoscritta nell’ambito, nell’oggetto e nel fine) e contestualizzata”* con la quale il soggetto delegante investe il soggetto delegato *“della cura e della gestione dell’attività istruttoria, in termini di dialogo e confronto tecnico tra gli uffici dell’autorità concertata e quelli dell’autorità concertante”*, che è funzionale

all'integrazione procedimentale delle competenze.

Tale integrazione è stata posta in luce, proprio con riferimento al regolamento novellato con lo schema in esame, da questo Consiglio sottolineando che *“il DPCM è un esempio di «legislazione integrata», ossia di complementarità tra i due atti-fonte, al di là del loro rapporto gerarchico. Per altro verso, tal devoluzione è affidata non in modo solitario al Presidente del Consiglio dei ministri, ma ad un potere condiviso tra questi e la proposta ed il concerto dei Ministri generalmente competenti ratione materiae (o, meglio, ognuno per certi aspetti o segmenti dei LIVEAS), tra i quali, nel codecidere, v'è un coordinamento di volontà e di assunzione di un'unica responsabilità”* (Cons. Stato, sez. IV, n. 842/2016).

3. Il testo in esame interviene con la tecnica della novellazione su numerosi articoli e su uno dei tre allegati del regolamento di cui al d.P.C.M. n. 159/2013.

Nella relazione illustrativa si fa presente che *“Tutte le modifiche apportate a tale regolamento sono state introdotte da leggi ordinarie, che contenevano una apposita clausola di efficacia delle stesse”*, prevedendo che *“nelle more dell'adozione delle modifiche al suddetto regolamento, l'efficacia delle disposizioni normative sarebbe cessata dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al regolamento”*. La stessa relazione riferisce che, seppure l'aggiornamento del testo del regolamento consegue a disposizioni stabilite da fonti normative di rango primario recanti un termine per provvedervi, l'impulso determinante a predisporre il testo in esame sarebbe derivato dalle disposizioni della legge di bilancio per il 2024 concernenti l'esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato dalla determinazione della situazione reddituale.

4. Effettivamente il suddetto aggiornamento è stato realizzato in buona parte inserendo negli articoli novellati l'identica formulazione di disposizioni stabilite da fonti di rango primario, che, dunque, cesseranno di avere efficacia con l'entrata in vigore dello schema in esame.

Perciò la coesistenza di formulazioni dispositive contemporaneamente ascrivibili a

due fonti diverse, e una precedente e “*determinante*” l’altra, è esclusa laddove la stessa fonte di rango primario ha previsto la cessazione di efficacia delle disposizioni recepite “*dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche*” dello stesso regolamento, (come dispongono l’art. 2-*sexies*, comma 4, decreto-legge n. 46/2016, l’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 147/2017 e l’art. 1, comma 184, l. n. 213/2023).

Tuttavia la stessa operazione di aggiornamento ha riguardato anche disposizioni stabilite da fonti di rango subordinato. Infatti, il novellato art. 9 (“*ISEE corrente*”), recepisce nei commi 10, 11 e 12 la formulazione delle disposizioni dell’art. 2 D. M. 5 luglio 2021 (con la sola esclusione di due riferimenti normativi non richiamati in quanto concernenti disposizioni incorporate nel testo). In tal caso, è integrata la fattispecie della contemporanea vigenza di disposizioni contenute in due fonti di rango secondario, di cui quella anteriore nel tempo è costituita da un decreto ministeriale, emanato sulla base di apposito rinvio stabilito da fonte di rango primario (alla cui applicazione l’art. 9, comma 13, rinvia per la disciplina delle modalità dei controlli relativi all’ISEE corrente).

5. Pertanto, considerato che il vigente regolamento è composto da quindici articoli e lo schema in esame ne modifica nove, l’Amministrazione dovrebbe opportunamente valutare l’eventualità di adottare un provvedimento interamente sostitutivo di quello attualmente vigente, per evitare incertezze a carico degli operatori del diritto e degli interpreti in merito alle fonti normative cui avere riguardo ai fini della conoscenza della complessiva ed applicativamente unitaria disciplina della materia.

6. Tanto più a ulteriore sostegno di tale soluzione, - anche al fine di evitare un macchinoso problema di commistione impropria di fonti di rango diverso, e quindi anche per evitare che interventi futuri, di livello regolamentare, possano apportare modifiche senza una chiara connessione con il mutamento della necessaria base legale primaria, ovvero su fonti regolamentari dotate di “*resistenza*” ai semplici dm,

nella disciplina qui in rilievo (appunto, sul piano applicativo, particolarmente unitaria) -, milita il profilo per cui le ragioni che hanno portato alla predisposizione del testo trasmesso per il parere, esposte nelle relazioni che lo accompagnano e risultanti dall'esame delle modifiche in esso contenute, sono da ricondurre, quasi esclusivamente, all'esigenza di riportare in un unico provvedimento interventi normativi già disposti da altre fonti normative, appunto, non solo di rango primario, con disposizioni già in vigore.

7. Rilevato che l'intervento normativo in esame resta oggetto di disciplina stabilita da fonti di rango diverso, sarebbe dunque opportuno, per i problemi sopra evidenziati, che ogni recepimento di nuove previsioni, auspicabilmente in un testo consolidato unitario i cui articoli indichino nella rubrica la fonte normativa dalla quale provengono le relative disposizioni, rechi, nel suo sviluppo dispositivo, la locuzione "*ai sensi*" - ovvero "*in recepimento*" - e il richiamo alla norma specifica che si intende trasporre nel nuovo testo coordinato, su tutto il *range* delle "*novelle*", e che dunque non ci si limiti a riprodurre direttamente il testo della diversa fonte innovativa previgente).

8. Comunque, all'esigenza di rendere il regolamento unica *sedes materiae*, ovviando alla dispersione della disciplina di riferimento in frammenti normativi discendenti da fonti normative di diverso rango, vanno ricondotte le seguenti disposizioni dell'art. 1 dello schema in esame, che ne esauriscono pressoché il contenuto (salvo disposizioni di coordinamento normativo):

a) art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, che inserisce nell'art. 1 del regolamento la definizione di "*DSU precompilata*" (lett. n-bis), che, a decorrere dal 2019, l'INPS precompila, cooperando con l'Agenzia delle entrate rendendola disponibile agli interessati, ai sensi dell'articolo 10 ("*ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica*") del citato d.lgs. n. 147/2017;

b) art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, che modifica l'art. 4 "*Indicatore della situazione reddituale*" del regolamento, escludendo dal calcolo del reddito "*i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel*

*reddito complessivo ai fini dell'IRPEF*"; ciò in conformità all'art. 2-sexies ("ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità"), comma 1, lett. a), del d.l. n. 42/2016 introdotto dalla legge di conversione n. 89/2016, che, a seguito della giurisprudenza di questo Consiglio in materia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 842/2016) ha previsto l'esclusione dal reddito disponibile de "*i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF*"; in recepimento dello stesso art. 2-sexies, comma 1, lett. b), - che stabilisce, "*in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d)*" del regolamento, circa la sottrazione dal calcolo del reddito delle spese per assistenza per persone non autosufficienti che facciano parte del nucleo familiare o franchigie per persone con disabilità, l'applicazione della maggiorazione dello 0,5 "*al parametro della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente*" - l'art. 1, comma 1, con la lett. e) abroga (*rectius* sopprime) il riferimento all'art. 4, comma 4, lett. b), c) e d) contenuto nell'art. 6, comma 3, lett. a) e, con la lett. l), inserisce nell'Allegato 1, la lett. c-bis che prevede la suddetta maggiorazione dello 0,5;

c) art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, che modifica l'art. 4, comma 5, sostituendo la vigente locuzione in tema di accertamento, da parte degli enti erogatori di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non legati alla disabilità, dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti stessi in relazione all'ISEE, con la seguente riferita alla sottrazione dall'ISEE de "*l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza*", formulazione conforme al disposto del citato art. 2-sexies, comma 2, secondo periodo;

d) art. 1, comma 1, lett. d), n. 5, che modifica l'art. 5 "*Indicatore della situazione patrimoniale*" inserendo il comma 4-bis che stabilisce che "*Dal patrimonio*

*mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro*"; la sottrazione di tali beni, tutti assistiti dalla garanzia dello Stato, nel calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, si basa sull'art. 1, comma 183, l. n. 213/2023, (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*), che stabilisce che *"Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato"*; la relazione illustrativa evidenzia il criterio seguito, che pare ragionevole, di limitare detti prodotti a quelli di raccolta del risparmio per un *"pubblico retail"*, escludendo prodotti di investimento e prodotti *"indiretti tramite fondi non posseduti direttamente da uno o più componenti del nucleo familiare cui l'isee si riferisce, il cui ammontare sia coperto (interamente) dalla garanzia dello Stato"*; dunque, con il comma 4-bis viene dato seguito all'art. 1, comma 184, l. n. 213/2023 che stabilisce che *"All'attuazione della disposizione di cui al comma 183 si provvede mediante l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*; la copertura del corrispondente onere è apprestata dal comma 185 dello stesso art. 1, con l'incremento di 44 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, delle risorse finanziarie previste per la copertura degli oneri della disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo, n.230 /2021; le modifiche stabilite dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1 e n. 4 assumono natura di mero coordinamento con quella di cui al n. 5;

e) art. 1, comma 1, lett. d), n.n. 2, 3 e 4, che recepisce nello stesso art. 5 del regolamento le disposizioni dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 147/2017, che stabiliscono che, ai fini del calcolo dell'indicatore patrimoniale si abbia riguardo al valore dei beni che compongono il patrimonio immobiliare alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (anziché dell'anno precedente), parametro utilizzato anche per la detrazione dell'ammontare dell'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato;

f) art. 1, comma 1, lett. f), che sostituisce interamente l'art. 9 (*"ISEE corrente"*), con disposizioni che discendono per lo più da quelle contenute nell'art. 10, commi 4 e 5, d.lgs. n. 147/2017, riguardanti, tra l'altro, la previsione: tra le condizioni di presentazione dell'ISEE corrente, anche dell'ipotesi di interruzione dell'erogazione di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche; del periodo in cui la variazione per la quale si presenta l'ISEE corrente deve essere avvenuta, vale a dire posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito calcolato in via ordinaria nell'ISEE; del termine di 6 mesi di validità dell'ISEE corrente, in luogo del previsto termine di 2 mesi; il novellato art. 9 recepisce anche l'estensione dell'ISEE corrente al caso di variazione dell'indicatore patrimoniale superiore al 25 per cento rispetto all'ISEE ordinario, già disciplinata dall'art. 2 D.M. 5 luglio 2021 (il cui testo è quasi integralmente trascritto nell'art. 9, commi 10, 11 e 12), in attuazione del rinvio a tale fonte contenuto nel citato art. 10, comma 4, ai fini della previsione di *"modalità estensive dell'ISEE corrente"* per l'aggiornamento dei dati contenuti in quello ordinario *"prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare"*; di tale D.M. il novellato art. 9, comma 13, richiama la vigente disciplina dei controlli sull'ISEE corrente;

g) l'art. 1, comma 1, lett. g) modifica l'art. 10 (*"Dichiarazione Sostitutiva Unica"*)

come segue: al comma 1, ultimo periodo, fissando al 31 dicembre, anziché al 15 gennaio, la validità della DSU presentata nell'anno, in conformità al già richiamato art. 10, comma 4, d.lgs. n. 147/2017 (n.1); inserendo il comma 6-*bis*, che attribuisce carattere prioritario alla presentazione della dichiarazione in modalità precompilata, secondo la conforme disposizione dell'art. 10, comma 2-*bis*, terzo periodo, d.lgs. n.147/2017, la cui presentazione è disciplinata dal D.M. 9 agosto 2019, emanato in base al rinvio contenuto nello stesso comma 2-*bis* per la definizione delle modalità operative di presentazione (n. 2); al comma 7, con disposizioni di coordinamento (n.n. 3 e 4);

h) art. 1, comma 1, lett. h), che modifica l'art. 13 (*Revisione delle soglie*) disponendo: la soppressione dei primi due commi, riferiti all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge n. 448/1998, ormai superato dalla disciplina dell'assegno unico universale di cui al d.lgs. n. 230/2021; l'aggiornamento della soglia ISEE per l'accesso all'assegno di maternità di base (art. 74 d.lgs. n. 151/2001, n. 151, che è inferiore a 20.221,13 euro, in conformità al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024;

i) art. 1, comma 1, lett. i), che inserisce nell'art. 14 (*Disposizioni transitorie e finali*) una disposizione transitoria che assicura la validità delle DSU già presentate *“fino alla naturale scadenza ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le modalità di cui al presente decreto”* e sopprime il comma 3, riferito all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituto che, come sopra evidenziato, non è più vigente.

9. L'art. 2 (*“Disposizioni transitorie e finali”*) stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, aggiungendo, nel primo periodo, l'inciso *“tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*.

9.1. La disposizione cui rinvia l'art. 2, non modificata dallo schema, prevede che

*“Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”*. Anche il comma 1, primo periodo, dell’art. 14, nel quale è indicata la data cui si riferisce il secondo periodo del comma 2 e che riguarda espressamente la *“prima applicazione”*, non è stato modificato dallo schema.

Ebbene, da ciò consegue la constatazione che la portata prescrittiva dell’art. 14, comma 2, abbia già prodotto i propri effetti con l’entrata in vigore del d.P.C.M. n. 159/2013. Il che pare rendere necessario che sia previsto, per gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate, uno obbligo specifico rispetto ai fini che si intende ottenere con il suddetto inciso dell’art. 2, inserendo una disposizione *“a regime”* nel regolamento.

10. Sotto il profilo formale, si osserva che le parole *“abrogata”*, *“abrogato”* e *“abrogati”* devono essere sostituite dalle parole *“soppressa”*, *“soppresso”* e *“soppressi”*.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Carla Ciuffetti

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO**

**UFFICIO II**

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

[sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it](mailto:sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DRP 0004803 P-4.20.5**

**del 20/11/2024**

DRP/II/XIX/D114/24



55820079

Senato della Repubblica  
- Servizio dell'Assemblea  
[segreteriaassemblea@pec.senato.it](mailto:segreteriaassemblea@pec.senato.it)

**OGGETTO:** schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

Facendo seguito alla nota in data 18 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto in oggetto, si inoltra il formale concerto rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Direttore dell'Ufficio II  
Cons. Fulvia Beatrice



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

IL CAPO DI GABINETTO

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Ufficio legislativo

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo economia

All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento del tesoro

A Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

OGGETTO: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Concerto.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si esprime il formale concerto di questo Dicastero e si restituisce, per i seguiti di competenza, lo schema di decreto e le relazioni a corredo debitamente bollinati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

*d'ordine del Ministro*  
(Avv. Stefano Varone)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Varone', written over the typed name.

